



CITTÀ di SAVIGLIANO

**REGOLAMENTO
CONTROLLI DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE UNICHE
AI FINI I.S.E.E.**

Approvato con deliberazione C.C. n. ____ del ____

Articolo 1 – Oggetto e definizioni

1. Il presente Regolamento individua le misure organizzative per l'effettuazione dei controlli sulla veridicità dei contenuti delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) presentate agli sportelli del Comune di Savigliano.
2. Si intende per Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).
3. L'accertamento riguarda esclusivamente le dichiarazioni rese da richiedente o beneficiario di prestazioni/erogazioni nella diretta responsabilità del Comune o di competenza di enti terzi (ad es. Stato o Regione) la cui procedura amministrativa e/o erogazione finanziaria sia demandata ai Comuni.

Articolo 2 - Riferimenti normativi

1. Il presente Regolamento trae origine e fa riferimento alle seguenti disposizioni normative:
 - artt. nn. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo i quali i requisiti per l'accesso ai servizi e/o ai contributi e benefici economici erogati dall'Amministrazione Comunale e la situazione economica del nucleo familiare del richiedente sono comprovati con dichiarazione sostitutiva. Le informazioni necessarie per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ISEE sono certificate mediante il modello approvato con D.P.C.M. 18 maggio 2001;
 - art. 4, comma 8 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni il quale stabilisce che gli Enti erogatori controllano singolarmente o mediante un apposito servizio comunale la veridicità delle dichiarazioni ISEE presentate;
 - artt. nn. 43, 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che definiscono il quadro di riferimento normativo per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive uniche;
 - D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221 ad oggetto "Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate".

Articolo 3 – Finalità

1. Il presente Regolamento tende a rendere pienamente attendibile l'attestazione ISEE quale strumento per l'accesso modulare ai benefici e prestazioni agevolate erogate dal Comune, attraverso una efficace e trasparente attività di controllo sulle situazioni socio-economiche autodichiarate dagli utenti.
2. Sono effettuati controlli per le seguenti finalità:
 - a) controlli formali di regolarità della dichiarazione sostitutiva, al fine di regolarizzare dichiarazioni sostitutive contenenti errori formali non imputabili a dolo del dichiarante;
 - b) controlli sostanziali sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva in tutti i casi in cui sussistono dubbi sulla veridicità e/o attendibilità di quanto dichiarato;

- c) controlli di congruità e compatibilità sostanziale fra quanto dichiarato e la situazione di fatto rappresentata dal tenore di vita del nucleo familiare, qualora risulti od appaia incongruente con gli elementi della dichiarazione resa.

Articolo 4 – Tipologia dei controlli

1. I controlli si definiscono:
 - con riferimento ai destinatari, in:
 - generalizzati, quando riguardano tutti i richiedenti la prestazione sociale agevolata;
 - a campione, quando riguardano una parte di coloro che sono stati ammessi a fruire della prestazione sociale agevolata;
 - puntuali, quando riguardano singoli richiedenti o beneficiari.
 - con riferimento ai tempi di effettuazione, in:
 - preventivi, quando sono effettuati durante l'iter procedimentale;
 - successivi, quando sono effettuati a seguito dell'assegnazione del beneficio.
 - con riferimento alle modalità di acquisizione dei dati, in:
 - diretti, quando il controllo è effettuato mediante accesso diretto alle informazioni detenute dalla amministrazione certificante;
 - indiretti, quando il controllo è effettuato mediante l'attivazione dell'amministrazione certificante affinché confronti i dati indicati nella dichiarazione sostitutiva con quelli contenuti nei propri archivi;
 - documentali, quando sono richiesti al soggetto interessato documenti a corredo o probatori.
2. I controlli hanno per oggetto:
 - dati anagrafici;
 - dati e notizie personali;
 - dati economici, finanziari e patrimoniali.

Articolo 5 – Determinazione della metodologia di controllo

1. Le istanze, i documenti allegati, le dichiarazioni sostitutive uniche ISEE e le attestazioni ISEE presentate dai richiedenti sono soggette a controllo, ai sensi degli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000, di norma a campione secondo criteri di imparzialità e trasparenza.
2. I controlli generalizzati e preventivi rappresentano una categoria residuale applicabile in rapporto a procedimenti principali cui siano connessi benefici rilevanti per una platea ridotta di utenti.
3. Sono soggetti a controllo generalizzato i dati relativi alla composizione del nucleo familiare, quale parametro essenziale per l'applicazione della scala di equivalenza.
4. L'Ufficio interessato provvederà ad espletare controlli puntuali e mirati sulla singola domanda/attestazione qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate, inerenti stati, fatti e qualità personali e/o di terzi facenti parte del nucleo familiare del richiedente e, specificatamente qualora le dichiarazioni risultino:
 - palesemente inattendibili;
 - contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del richiedente e/o di terzi da lui dichiarati nell'istanza o precedentemente dichiarati;
 - contraddittorie rispetto alle necessità medie di sostentamento del nucleo familiare medesimo;
 - illogiche rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare del richiedente, desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso dell'Amministrazione comunale;

- con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari a zero.

Articolo 6 – Procedimenti sui controlli

1. Ai fini di accelerare la conclusione del procedimento e nell'interesse del richiedente, questi sarà invitato a partecipare attivamente, in uno spirito di reciproca collaborazione, al procedimento di controllo.
2. I controlli avverranno:
 - mediante raffronto dei dati dichiarati con quelli contenuti nelle corrispondenti banche dati cui l'Amministrazione Comunale ha accesso;
 - mediante richiesta, per i dati non accessibili dalle banche dati, della relativa documentazione ai soggetti interessati o ad altri Enti pubblici;
 - mediante eventuale richiesta di collaborazione al Corpo di Polizia dell'Unione "Terre della pianura" e ai Servizi sociali di verifica delle condizioni economiche e sociali complessive della famiglia.
3. L'Ufficio competente a ricevere la documentazione, qualora le dichiarazioni presentate presentino irregolarità in merito al procedimento di controllo formale di regolarità (art. 3, comma 2, lettera a) del presente Regolamento), ne dà notizia all'interessato invitandolo a sanare la sua posizione producendo i necessari chiarimenti o documenti integrativi ovvero una nuova attestazione ISEE. Qualora i richiesti chiarimenti/documenti non siano presentati nei termini fissati o, se prodotti, non siano ritenuti idonei l'Ufficio procederà a rigettare l'istanza dandone comunicazione all'interessato. Non si provvederà pertanto alla concessione della prestazione sociale agevolata.
4. L'Ufficio competente a ricevere la documentazione, qualora le dichiarazioni presentate presentino irregolarità in merito al procedimento di controllo sostanziale sulla veridicità e/o sulla congruità (art. 3, comma 2, lettere b) e c) del presente Regolamento), garantirà il contraddittorio con l'interessato, il quale verrà formalmente invitato a presentare, in un termine massimo di giorni dieci, eventuali osservazioni per fornire esaustive motivazioni al fine di giustificare:
 - la contraddittorietà rilevata fra i dati dichiarati in via sostitutiva nella D.S.U. ISEE presentata per richiedere l'Attestazione ISEE utilizzata per la domanda della prestazione sociale agevolata e quanto rilevato dall'Ufficio nei riscontri dei dati nelle basi dati delle Pubbliche Amministrazioni con accesso diretto e/o indiretto;
 - la contraddittorietà, illogicità, inattendibilità fra quanto dichiarato e la necessità di presentare elementi attuali, concreti, specifici e dettagliati a comprova della sufficienza economica necessaria al pagamento del canone di locazione.
5. La comunicazione di invito al contraddittorio esplicita altresì il valore di comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, per cui il responsabile del procedimento, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
6. Il procedimento di controllo si conclude con provvedimento dirigenziale definitivo a cui seguono gli adempimenti conseguenti a seconda della tipologia dei controlli e della natura preventiva o successiva del controllo:
 - controlli preventivi di veridicità e/o congruità con esito positivo: concessione della prestazione sociale agevolata;
 - controlli preventivi di veridicità con esito negativo: diniego dell'istanza e segnalazione per le ipotesi di reato alla Procura della Repubblica;
 - controlli preventivi di congruità con esito negativo: diniego dell'istanza ed eventuale segnalazione alla Guardia di Finanza per ipotesi di illeciti fiscali;
 - controlli successivi di veridicità e/o congruità con esito positivo: conferma della concessione della prestazione sociale agevolata;

- controlli successivi di veridicità e di congruità con esito negativo: revoca della concessione della prestazione e segnalazione per le ipotesi di reato alla Procura della Repubblica. Recupero delle somme anticipate o non introitate. Eventuale segnalazione alla Guardia di Finanza. Applicazione della sanzione ex art. 316 ter Codice Penale in caso di beneficio percepito pari o inferiore a € 3.999,96.

Articolo 7 - Norme finali e di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, viene fatto rinvio alle disposizioni vigenti in materia di ISEE e relativi controlli, nonché alla normativa sui controlli delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 71 e seguenti del D.P.R. 445/2000.

INDICE

Articolo 1 – Oggetto e definizioni.....	pag. 2
Articolo 2 - Riferimenti normativi.....	pag. 2
Articolo 3 – Finalità.....	pag. 2
Articolo 4 – Tipologia dei controlli.....	pag. 3
Articolo 5 – Determinazione della metodologia di accertamento.....	pag. 3
Articolo 6 – Procedimenti sui controlli.....	pag. 4
Articolo 7 - Norme finali e di rinvio.....	pag. 5